

Scuola: come si va in pensione nel 2013

Il termine ultimo per la presentazione delle domande di cessazione dal servizio dal 1° settembre 2013 è stato fissato al **25 gennaio 2013**. Le istanze che dovranno essere presentate perentoriamente entro il suddetto termine sono le seguenti:

- cessazione dal servizio per accedere al trattamento pensionistico;
- trattenimento in servizio oltre il limite di età;
- trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale con contestuale attribuzione del trattamento di pensione;
- revoca delle suddette domande, se già presentate.

Dal 1° settembre 2013 possono andare in pensione tutti i dipendenti che alla data del 31.12.2011 hanno maturato il diritto a pensione in base ai vecchi requisiti e tutti coloro che hanno maturato i nuovi requisiti introdotti dalla Legge n. 214/2011 a far data dal 1° gennaio 2012.

PENSIONE DI VECCHIAIA

Dal 1° settembre 2013 la pensione di vecchiaia sarà liquidata al personale in possesso di almeno 20 anni di contributi e 66 anni e 3 mesi di età compiuti entro il 31.12.2013.

REQUISITI MINIMI AL 31.12.2013		
	Età anagrafica	Anzianità contributiva minima
Uomini	66 e 3 mesi	20
Donne		

E' altresì prevista la possibilità di accedere alla pensione di vecchiaia per il personale femminile che alla data del 31 dicembre 2011 ha maturato almeno 61 anni di età e 20 anni di contributi (15 anni per chi è in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1992).

PENSIONE ANTICIPATA

Dal 1° settembre 2013 la pensione anticipata può essere conseguita a domanda in base al solo requisito contributivo di almeno 41 anni e 5 mesi, per le donne, e 42 anni e 5 mesi per gli uomini se viene perfezionato tale requisito entro il 31 dicembre 2013 senza operare alcun arrotondamento.

REQUISITI MINIMI DAL 01.01.2013 AL 31.12.2013		
Donne	Uomini	Importo pensione
Anzianità Contributiva	Anzianità Contributiva	
41 anni 5 mesi	42anni e 5 mesi	Sistema misto*

* sistema retributivo fino al 31.12.2011 e sistema contributivo dal 1.1.2012.

La quota di pensione retributiva relativa all'anzianità fino al 31.12.2011 può subire una riduzione per ogni anno di anticipo rispetto all'età di 62 anni, tranne nel caso in cui l'anzianità contributiva derivi esclusivamente da prestazione effettiva di lavoro comprensiva dei periodi di astensione obbligatoria per maternità, per servizio militare, per infortunio, per malattia e cassa integrazione guadagni ordinaria.

In considerazione di tale penalizzazione le amministrazioni non potranno risolvere unilateralmente il rapporto di lavoro nei confronti del personale al quale potrebbe essere applicata la penalizzazione.

A far data dal 1 settembre 2013 l'accesso alla pensione di anzianità è consentito anche al personale che alla data del 31 dicembre 2011 ha maturato "quota 96" con almeno 35 anni di contribuzione e almeno 60 anni di età.

Alle sole donne che hanno maturato entro il 31.12.2012 almeno 57 anni di età e 35 anni di anzianità contributiva è consentito pensionarsi dal 1.09.2013 a condizione che optino per il calcolo di pensione contributivo.

SOLO DONNE - REQUISITI ENTRO IL 31.12.2012		
Età Anagrafica	Anzianità Contributiva	Calcolo Pensione
57 anni	35 anni	Sistema Contributivo

PENSIONE DI VECCHIAIA CON IL SISTEMA CONTRIBUTIVO

Il personale con prima contribuzione accreditata dal 1° gennaio 1996 può accedere alla pensione di vecchiaia dal 1° settembre 2013 se risulta in possesso dei seguenti requisiti: almeno 20 anni di contributi e 66 anni e 3 mesi di età a condizione che l'importo della pensione non risulti inferiore a 1,5 volte l'importo dell'assegno sociale rivalutato.

Tali dipendenti, nel 2013 possono conseguire la pensione all'età di 70 anni e 3 mesi con almeno 5 anni di anzianità contributiva effettiva, indipendentemente dall'importo del trattamento pensionistico.

REQUISITI MINIMI DAL 1.1.2013 AL 31.12.2013		
Età Anagrafica	Anzianità Contributiva	Importo Pensione
66 anni e 3 mesi Donne e Uomini	20 anni	Non inferiore a 1,5 volte importo Assegno Sociale rivalutato*
70 anni e 3 mesi Donne e Uomini	5 anni effettivi	Qualsiasi

* l'importo della pensione non deve risultare inferiore al valore più elevato tra: 1,5 volte l'assegno sociale dell'anno 2012 rivalutato in base a variazione del PIL del quinquennio precedente l'anno da rivalutare e 1,5 volte importo dell'assegno sociale relativo all'anno 2013.

Inoltre possono accedere alla pensione di vecchiaia, a far data dal 1° settembre 2013, i lavoratori e le lavoratrici, con prima contribuzione accreditata dal 1 gennaio 1996, che alla data del 31 dicembre 2011 hanno compiuto 65 anni di età sia uomini che donne e almeno 5 anni di contribuzione effettiva. Il personale femminile che alla data del 31 dicembre 2011 ha un'età compresa tra i 61 e 64 anni, può conseguire il diritto a pensione con almeno 5 anni di anzianità contributiva effettiva a condizione che l'importo della pensione risulti superiore a 1,2 volte l'assegno sociale alla suddetta data.

REQUISITI MINIMI FINO AL 31.12.2011		
Età Anagrafica	Anzianità Contributiva	Importo Pensione
65 anni Uomini e Donne	Almeno 5 anni di contribuzione effettiva	Qualsiasi
61-64 anni Donne		Non inferiore a 1,2 volte importo Assegno Sociale

PENSIONE IN REGIME DI TOTALIZZAZIONE

I lavoratori con contribuzione accreditata in diverse gestioni pensionistiche in alternativa alla ricongiunzione possono conseguire a domanda il diritto a pensione totalizzando (sommando) tutte le contribuzioni presenti nelle varie gestioni. Tale possibilità è esercitabile a 65 anni con almeno 20 anni di contribuzione, ovvero con 40 anni di contribuzione indipendentemente dall'età.

TRATTENIMENTO IN SERVIZIO

I dipendenti della scuola che intendono proseguire il rapporto di lavoro oltre l'età pensionabile devono presentare domanda entro il **25 gennaio 2013**, data stabilita dal Decreto Ministeriale n. 97 del 20.12.2012. L'accoglimento della domanda di trattenimento in servizio, per la durata massima di 2 anni, non è più automatico perché la Legge n. 133/08 ha dato facoltà all'amministrazione di accogliere o meno tale richiesta. Inoltre la Legge 122/10 ha equiparato i trattenimenti in servizio a nuove assunzioni dal momento che prevede una riduzione delle risorse destinate alle nuove assunzioni corrispondente al trattamento economico derivante dai trattenimenti in servizio.

La domanda di trattenimento deve essere presentata sia da coloro che compiono i 66 anni e 3 mesi di età entro il 31 agosto 2013 sia da coloro che avendo maturato i requisiti per il pensionamento entro il 31 dicembre 2011, in base alla normativa vigente prima della Legge 214/2011, raggiungono i 65 anni di età entro il 31 agosto 2013.

L'amministrazione è comunque tenuta a disporre il trattenimento in servizio, non oltre il 70/mo anno di età, per il perfezionamento del requisito contributivo minimo per la pensione di vecchiaia.

PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE

Le domande di cessazione dal servizio e le revoche devono essere presentate dal personale docente, educativo ed ATA di ruolo, dagli insegnanti di religione e dai dirigenti scolastici attraverso la procedura web ([video guida](#)) POLIS "ISTANZE ON LINE" disponibile nel sito internet del Ministero ([www.istruzione.it](#)). Eventuali domande già presentate in forma cartacea devono essere riprodotte con la suddetta modalità.

Il personale della province di Trento Bolzano ed Aosta presenta le domande in formato cartaceo direttamente alla sede scolastica di servizio/titolarità.

La presentazione delle domande in formato cartaceo è prevista inoltre per le domande di trattenimento in servizio.

Nella domanda di cessazione gli interessati devono dichiarare la volontà di cessare comunque o di permanere in servizio nel caso in cui non risultino perfezionati i requisiti per il diritto a pensione; in tal caso verrà data comunicazione al dipendente.

GESTIONE DELLE ISTANZE

Le domande di pensione devono essere inviate direttamente all'Ente Previdenziale esclusivamente attraverso le seguenti modalità, che saranno le uniche ritenute valide ai fini dell'accesso alla prestazione pensionistica:

- 1) compilazione della domanda attraverso l'assistenza gratuita del Patronato Inca;
- 2) compilazione della domanda on-line accedendo al sito dell'Istituto, previa registrazione.
- 3) presentazione della domanda tramite Contact Center Integrato (803164).

DIRIGENTI SCOLASTICI

Per i dirigenti scolastici vi sono alcune specifiche disposizioni che regolano le modalità e i termini per la presentazione delle domande. Infatti, l'art. 12 del CCNL dell'area V della dirigenza del 15 luglio 2010, fissa il termine del **28 febbraio 2013** quale data di scadenza delle domande di dimissioni.

Per quanto riguarda le dimissioni volontarie finalizzate al conseguimento del trattamento pensionistico, le domande vanno presentate nel rispetto dei termini di preavviso. Nel caso di domanda di recesso presentata entro il **28 febbraio 2013** la pensione decorrerà dal 1° settembre 2013; per le domande presentate oltre il suddetto termine si applica, ai fini della decorrenza del trattamento, la disciplina vigente per la generalità dei lavoratori dipendenti.

LA LIQUIDAZIONE DEL TFS e del TFR

Al personale che ha maturato i requisiti per il diritto a pensione entro il 31.12.2011, ai fini della liquidazione dei trattamenti di fine servizio e di fine rapporto, si applicano i previgenti termini. Per chi, invece, matura il diritto a pensione a partire dal 1.1.2012 il tempo di attesa previsto per l'erogazione dei trattamenti di fine servizio e di fine rapporto si sono in via generale allungati.

Motivo della cessazione	Termini previgenti	Nuovi termini
Inabilità o decesso	15 giorni + 90 giorni	15 giorni + 90 giorni
Limite di età	15 giorni + 90 giorni	6 mesi + 90 giorni
Dimissioni volontarie	6 mesi + 90 giorni	24 mesi + 90 giorni
Scadenza contratti a termine	15 giorni + 90 giorni	6 mesi + 90 giorni

Nei casi di risoluzione del rapporto di lavoro disposta unilateralmente dall'amministrazione il tempo di atteso previsto è di 6 mesi + 90 giorni.

Per le liquidazioni dei trattamenti di importo lordo superiori a 90.000 euro, inoltre, ai tempi di liquidazione indicati nella tabella bisogna aggiungere altri 12 mesi dalla 1/a liquidazione per percepire l'importo compreso tra i 90.000 e 150.000 euro ed attendere ulteriori 12 mesi per la liquidazione della parte della somma eccedente i 150.000 euro.

LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE

Sopraggiunto il pensionamento, il lavoratore iscritto al Fondo Espero può chiedere la chiusura della posizione al Fondo. Il lavoratore può scegliere di ricevere un mix di pensione complementare e capitale; per capitale si intende una somma derivante dalla liquidazione di una parte del montante maturato, fino ad un massimo del 50% dello stesso.

La liquidazione di tutto il capitale maturato avviene d'ufficio nel caso in cui non vengano raggiunti i requisiti minimi per la pensione complementare previsti da Espero (ad esempio permanenza nel Fondo per meno di 5 anni per chi va in pensione di vecchiaia o meno di 15 anni per chi va in pensione di anzianità), oppure nel caso in cui l'importo della rendita pensionistica annua risulti inferiore all'assegno sociale.

presso le nostre sedi troverai tutte le informazioni, la consulenza personalizzata e l'assistenza per compilare ed inviare le domande

da affiggere all'albo sindacale ai sensi della normativa vigente